



## **Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 98 del 22/07/2014**

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 giugno 2014, n. 1243

Cont. n. 58/14/AL - TAR Roma - C. 7 s.r.l. / Co.Re.Com. Puglia e Regione Puglia. Costituzione in giudizio e ratifica incarico.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del procedimento, confermata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

con ricorso al TAR Bari notificato il 10.1.2014, C. 7 s.r.l. ha chiesto l'annullamento (a) della delibera del Co.Re.Com. Puglia n. 23 del 15.11.2013 di approvazione della graduatoria per la concessione dei contributi alle emittenti locali per l'anno 2012, (b) della nota del Co.Re.Com. Puglia prot. 17232 del 31.10.2013, (c) del parere reso dall'Avvocatura Regionale prot. 17167 del 30.10.2013, (d) degli esiti della verifica ispettiva del Ministero del Lavoro - DPL Brindisi di cui ala nota prot. 17245 del 31.10.2013 e, ove occorra, del D.M. 292/2004;

il Co.Re.Com. Puglia ha fatto presente l'opportunità di contestare l'avversa iniziativa giudiziaria;

Il Vice Presidente della G.R., in conseguenza di quanto sopra, con proprio provvedimento urgente, salvo ratifica della G.R., in data 23.1.2014 ha conferito mandato di rappresentanza e difesa all'avv. Marina Altamura.

Il suddetto giudizio, a seguito dell'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dalla Regione Puglia, è stato riassunto dinanzi al TAR Roma con ricorso ex art. 15 c.p.a. notificato in data 27.2.2014.

Con proprio provvedimento urgente, salvo ratifica della G.R., quindi, il Presidente della G.R. in data 6.3.2014 ha conferito nuovo mandato di rappresentanza e difesa all'avv. Marina Altamura, eleggendo domicilio in Roma.

Il predetto incarico è disciplinato dalla legge regionale 26.6.2006 n. 18, istitutiva dell'Avvocatura Regionale. Tanto premesso, si propone che la Giunta Regionale provveda a ratificare la decisione già assunta dal Presidente della G.R. di costituirsi in giudizio dinanzi al TAR Roma a mezzo dell'avv. Marina Altamura;

Settore di Spesa: Co.Re.Com. Puglia; Valore della causa: indeterminabile;

**COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. N. 28/2001 E L.R. N. 18/2006**

Per i compensi professionali spettanti all'avvocato regionale secondo la disciplina del regolamento regionale n. 2 del 1° febbraio 2010 l'impegno contabile di spesa sarà assunto a seguito del provvedimento giudiziale favorevole per l'Ente.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie, come innanzi illustrate, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97 art. 4, comma 4, lett. k) e della D.G.R. n 3251 del 28.07.1998;

LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;  
viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del Procedimento e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;

a voti unanimi espressi nei modi di legge;

## DELIBERA

- di confermare quanto esposto in narrativa, che si intende qui integralmente trascritto;
- e, pertanto, di costituirsi nel giudizio dinanzi al TAR Roma, illustrato in premessa, a mezzo dell'avv. Marina Altamura;
- di dare atto che l'incarico difensivo è conferito all'avvocato regionale alle condizioni stabilite nel vigente regolamento per la disciplina dei compensi professionali agli avvocati dell'Avvocatura Regionale n. 2 del 1° febbraio 2010 e nella circolare applicativa n. 2/2010;
- di dare, altresì, atto che l'incarico difensivo conferito con il presente atto ed i compensi professionali che saranno eventualmente corrisposti all'avvocato regionale officiato a norma di regolamento sono soggetti a pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente;
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta  
Avv. Davide F. Pellegrino Dott. Nichi Vendola

---